

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 228/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 83/CGF – RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RICORSO A.C.D. NUOVA BOVISIO MASCIAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEDANO/NUOVA BOVISIO MASCIAGO DEL 5.10.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008)

L’A.S.D. Nuova Bovisio Masciago ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008, relativa alla gara Vedano/Nuova Bovisio Masciago del Campionato II Categoria, disputatasi in Vedano al Lambro il 5.10.2008.

Con tale provvedimento la detta Commissione, tra l’altro, riformava la statuizione del Giudice Sportivo che aveva accolto il reclamo dell’odierna resistente ritenendo legittima la partecipazione alla gara del calciatore Ferruccio Centonze e pertanto ripristinando il risultato ottenuto sul campo ed annullando le sanzioni irrogate dallo stesso giudice.

Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ne occupa la società Nuova Bovisio Masciago si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Nuova Bovisio Masciago di Bovisio Masciago (Milano) al 17.12.2008 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.2.2009 ALLA SIG.RA CAPPELLACCIO ANTONIETTA,**

INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/CENTRO ESTER DEL 16.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 19.11.2008)

Con reclamo avverso la decisione di cui al comunicato in epigrafe, la Sig.ra Antonietta Cappellaccio, nella qualità di Presidente della Pro Reggina 97, chiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto alla medesima consistente nell'inibizione di 3 mesi dalla propria qualifica, di cui due mesi per la qualifica ed un mese per aver redatto la distinta di gara, nonché l'ammenda di €500,00 per aver la stessa, in occasione della gara disputata in Reggio Calabria in data 16.11.2008 contro il Centro Ester, inserito nella distinta suddetta con la qualifica di allenatore, tale Vincenzo Tramontana il quale era stato a suo tempo inibito dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. con provvedimento di cui al Com. Uff. n. 45 del 21.12.2006.

Chiedeva a questa Corte l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sulla base di due motivi, il primo per omessa individuazione della norma regolamentare violata con contestuale violazione del diritto di difesa per intemperività dell'addebito, il secondo per mancanza di dolo o colpa grave da parte della Presidente medesima.

Il ricorso deve essere accolto.

Va infatti rilevato che il provvedimento di radiazione quinquennale in capo al Tramontana non risultava essere stato notificato al medesimo e pertanto – a maggior ragione – nulla poteva sapere la Presidente in ordine a detta anomalia come rilevata.

Del resto, l'invio del bollettino all'allenatore da parte del Settore Tecnico per legittimare il tesseramento del medesimo, lo ha reso ignaro della conoscenza della sanzione, se pur tardivamente, contestata.

La decorrenza del termine per scontare la sanzione non può che essere a favore della parte che avrebbe dovuto scontarla, in carenza di idonea comunicazione della medesima nel rispetto delle norme federali.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pro Reggina 97 di Gallico Superiore (Reggio Calabria) annulla il provvedimento impugnato e dispone restituirsi la tassa reclamo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alle posizioni esaminate dal Primo Giudice.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

4) RICORSO DELL'A.S.D. BASILEA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASILEA CALCIO A 5/TEMPIO CALCIO A 5 ALGUER DEL 22.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 229 del 26.11.2008)

Con preannuncio di reclamo del 28.11.2008, successivamente presentato in data 1.12.2008 avverso la decisione in epigrafe, il Basilea Calcio a 5 chiedeva al questa Corte di Giustizia Federale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, il quale aveva comminato la sanzione della perdita della gara in danno al reclamante e omologato la sconfitta di quest'ultima con il risultato di 4 a 6, rilevando che - dall'esame della distinta dei calciatori - l'atleta Edson Do Santos Piresi in forza alla ASD Tempio Calcio a 5 Alguer, veniva identificato con la carta d'identità n. AK7986277 rilasciata dal Comune di Tempio, laddove invece la stessa risultava rilasciata dal Comune di Sassari.

Il presidente del Basilea eccepiva pertanto l'irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore suddetto in forza alla A.S.D. Tempio Calcio a 5 sulla base delle risultanze anagrafiche errate

nel documento di riconoscimento e sul presupposto della possibile irregolarità della sua permanenza sul territorio italiano.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Infatti dai rilievi compiuti sull'ultimo tesseramento, risulta che il calciatore Doxsantos è regolarmente tesserato presso la società Tempio Calcio a 5 a far data dal 31.10.2008.

Tuttavia, dalla lettura della documentazione prodotta consistente nella certificazione ufficiale dei due Comuni, di Tempio Pausania e Sassari, attestanti rispettivamente, che il numero di carta di identità in questione non appartiene al calciatore nel primo caso ed appartiene ad altro soggetto nel secondo caso.

Del che, sussistono i presupposti per l'invio degli atti alla Procura Federale allo scopo di accertare le responsabilità nel presunto scambio di calciatore dal punto di vista della identificazione anagrafica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Basilea Calcio a 5 di Carbonia (Cagliari).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

6) RICORSO DELL'U.S. SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 5 GARE ALLA CALCIATRICE MANFREDI RITA;**
 - **SQUALIFICA PER 4 GARE ALLA CALCIATRICE TARDELLI VERONICA;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE ALLA CALCIATRICE BERNARDI SERENA,**
- INFLITTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/SARZANESE FEMMIN. DEL 30.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 3.12.2008)

La società U.D.S. Sarzanese Calcio Femminile ha proposto appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo, in particolare per le sanzioni inflitte alle tesserate Rita Manfredi, Veronica Tardelli e Serena Bernardi, squalificate la prima per cinque gare, la seconda per quattro gare e la terza per tre gare.

Dal rapporto dell'arbitro si ricava che la prima calciatrice, dopo il fischio finale, ha aggredito un'avversaria, colpendola con un pugno e facendola cadere a terra; la seconda calciatrice ha rivolto una frase ingiuriosa e blasfema nei confronti del direttore di gara minacciandone l'incolumità fisica; la terza ha aggredito un'avversaria, spintonandola e trattenendola per i capelli.

La società appellante, anziché dedurre motivi di illegittimità circa la prima decisione, si limita a biasimare il comportamento tenuto dal direttore di gara durante il corso della partita, chiedendo alla fine di portare le sanzioni entro limiti di minore gravità.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Parimenti congrue ed adeguate sono le sanzioni inflitte, anche tenendo conto dei precedenti specifici, dove comportamenti analoghi sono stati sanzionati più pesantemente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sarzanese Calcio Femminile di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete